

ASSOCIAZIONE NIDO DELLA SPERANZA ONLUS

63030 ACQUAVIVA PICENA (AP)

VIA C. COLOMBO, 9

Codice fiscale: 91024530445 Partita IVA: 91024530445

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del 31 DICEMBRE 2022

Addì 31 DICEMBRE 2022 alle ore 10,00 a presso la sede dell'Associazione si è riunita l'assemblea generale straordinaria dell'Associazione. Assume la presidenza ai sensi di statuto il Sig. Giovanni Maria Bettoni il quale

CONSTAT A

che sono presenti tutti gli Associati nelle persone dei Signori:

BETTONI GIOVANNI MARIA

VALORI MARIA CRISTINA VALERIA

PASSAMONTI MARIO

DI IACOVO SILVIA

COCCIA ANTONELLA

ed in modalità telematica da remoto

ACCIARRI PIERBASILIO

ASCANI SIMONA

MAPELLI GRAZIOSO

che, pertanto, è presente in proprio o per delega la totalità dei soci.

Dopo aver accertato l'identità di tutti i presenti e la loro legittimazione, il Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria e la dichiara pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti allo

ORDINE DEL GIORNO

- x Modifica dello Statuto per adeguamento alla normativa prescritta dal D. Lgs. 3/7/17 n°117 "Codice del Terzo settore" e successive modifiche ed integrazioni;
- x Avvio procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- x Varie ed eventuali.

L'assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da Segretario la sig.ra Silvia Di Iacovo.

Il Presidente passa allo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno dando lettura della

bozza dello nuovo statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Si passa quindi alla disamina di detto Statuto ed il Presidente risponde esaurientemente ad ogni domanda degli intervenuti che si dichiarano pienamente soddisfatti.

L'Assemblea, dopo ampia discussione all'unanimità

DELIBERA

di approvare la modifica dello statuto che di seguito si allega e conferisce mandato al Presidente, ai sensi del punto 2) all'o.d.g. di procedere agli adempimenti necessari per la detta iscrizione

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 16,00.

Il Segretario
SILVIA DI IACOVO

Silvia Di Iacovo

Il Presidente
GIOVANNI MARIA BETTONI

Giovanni Maria Bettoni



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto

Atto registrato il 23/01/2023

al n° 69 Serie 3

L'Imposta di € 200,00

(di cui € per trascrizione)

è stata corrisposta, ai sensi del D. L. n°

N° 237/1997, in data 18/01/2023



Giuseppe De Padova

STATUTO "NIDO DELLA SPERANZA ODV"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n°117 (in seguito denominato "Codice del terzo Settore") e successive modifiche ed integrazioni, l'Ente del Terzo Settore denominato "**NIDO DELLA SPERANZA ODV**" (d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ad oggi ha sede legale in viale Cristoforo Colombo n.9 nel comune di Acquaviva Picena.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'assemblea, per il perseguimento degli scopi istitutivi, potrà istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale, aderendo anche a coordinamenti

nazionali, europei ed internazionali.

ART. 2

(Carattere dell'associazione)

L'associazione è apartitica.

È costituita da un numero di soci non inferiore a quanto previsto dall'art.32 del Codice del Terzo Settore, e successive modifiche ed integrazioni, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art.17 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 3

(Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4

(Regolamento interno)

L'assemblea dell'associazione delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari

ART. 5

(Finalità e attività dell'Associazione)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del

D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni:

- accogliere temporaneamente ed accompagnare famiglie con figli diversamente abili offrendo, attraverso una concreta ospitalità nella propria struttura, un periodo altro, un terzo tempo per recuperare energie e cogliere nuove opportunità;
- predisporre corsi per ragazzi diversamente abili, tendenti all'acquisizione di manualità spendibili nel mondo del lavoro;
- realizzare interventi in favore delle persone diversamente abili:

- x creando di opportunità relazionali, formative, lavorative e abitative;

- x favorendo occasioni di incontro, dialogo e aiuto reciproco;
 - x Agendo ai diversi livelli istituzionali per promuovere i diritti e le pari opportunità, anche attraverso la costruzione di reti stabili con i soggetti pubblici, privati e del terzo settore.
- integrare o sostituire le funzioni familiari temporaneamente compromesse, accogliendo il minore in un contesto familiare che si adegui a lui favorendo la costruzione di relazioni significative;
 - contenere i tempi dell'accoglienza favorendo la definizione di un progetto più stabile per il minore: ritorno in famiglia, adozione;
 - sostenere un concreto impegno di prevenzione e di sensibilizzazione riguardo ai problemi del disadattamento e dell'emarginazione sociale, attraverso incontri di studio, dibattiti ed altre iniziative ritenute utili;
 - attuare collaborazioni anche a mezzo di convenzioni con Enti pubblici o privati per la realizzazione di quanto sopra;
 - sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso i mezzi d'informazione;
 - accompagnare la coppia a riscoprire l'importanza delle competenze genitoriali e delle dinamiche relazionali all'interno della rete familiare;
 - promuovere la solidarietà familiare attraverso progetti di carattere sperimentale sul territorio, pubblicazioni ed incontri;
 - far nascere una rete di relazioni interfamiliari fondata sulla gratuità, accoglienza e solidarietà;
 - realizzare interventi in favore dei CARE LEAVERS, tecnicamente "colui che lascia il sistema di cura", cioè giovani e adulti che dopo un periodo di tempo trascorso "fuori famiglia" (in casa-famiglia, comunità o affido) devono lasciare il sistema di accoglienza:
 - x creando opportunità relazionali, formative, lavorative e abitative;
 - x favorendo occasioni di incontro, dialogo e aiuto reciproco;
 - x agendo ai diversi livelli istituzionali per promuovere i diritti e le pari opportunità dei care leavers, anche attraverso la costruzione di reti stabili

con i soggetti pubblici, privati e del terzo settore;

- x collaborando con gli assistenti sociali, le comunità educative, le case-famiglia e le famiglie affidatarie, affinché il cammino verso l'autonomia dei ragazzi care leaver sia graduale e partecipato.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutarî, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

ART. 6

(Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche e, a far data dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Enti giuridici (ODV ed altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'art.32 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza idee e religione che condividano le finalità ed i principi statutarî dell'associazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

ART. 7

(Categorie dei soci)

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Onorari
- Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in

via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ART. 8

(Ammissione ed esclusione dei soci)

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;

- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- e) per morte.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo tre deleghe.

ART. 9

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- ◆ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ◆ esaminare i libri sociali;
- ◆ mantenersi informati e partecipare alle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- ◆ partecipare all'assemblea e di votare personalmente o, se persona giuridica, mediante il Legale Rappresentante ovvero per delega, con diritto di esprimere un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati*, per l'approvazione delle modifiche dello statuto, dei regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale, per la nomina degli organi sociali dell'associazione e per impugnare le delibere degli organi sociali
- ◆ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- ◆ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- ◆ concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

e il dovere di:

- ◆ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e le delibere adottate;
- ◆ svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- ◆ versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti;
- ◆ mantenere un comportamento conforme alle delibere adottate dall'associazione.

ART. 10

(Sanzioni disciplinari)

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dall'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso, debitamente motivato, dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati entro 60 (sessanta) giorni.

ART.11

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- ◆ Assemblea dei soci;

- ◆ Consiglio Direttivo;
- ◆ Presidente;
- ◆ Tesoriere (eventuale);
- ◆ Organo di controllo (eventuale);
- ◆ Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione, che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ART. 12

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro 30 (trenta) giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea

straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni dal Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- ◆ stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- ◆ nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- ◆ nominare un tesoriere;
- ◆ nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ◆ approvare il bilancio;
- ◆ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ◆ deliberare sull'esclusione degli associati;
- ◆ deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- ◆ approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ◆ deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- ◆ deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza.

È facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea stessa.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli

altri, sono compiti di quest'organo:

- ◆ convocare l'assemblea;
- ◆ eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- ◆ formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- ◆ predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- ◆ predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- ◆ deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- ◆ stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- ◆ curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 5 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina

spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ART. 17

(Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono

assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 18

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, pertanto al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere Economo, ove sia nominato, cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

ART. 20

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- ◆ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ◆ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ◆ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- ◆ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto
- ◆ convoca l'Assemblea nei casi previsti dal presente statuto all'art.12, 4 e 5 comma.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- ◆ quote associative;
- ◆ contributi pubblici e privati;
- ◆ donazioni e lasciti testamentari;
- ◆ rendite patrimoniali;
- ◆ proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- ◆ proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- ◆ rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- ◆ ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 23

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni

immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 26

(Bilancio sociale)

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ART. 27

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 28

(Qualità di volontario)

Ai sensi dell'art.17, 2 comma, D.Lgs n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è socio volontario colui che per libera scelta svolge in maniera continuativa, attività in favore dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità lavorative. Per quanto non disposto dal presente statuto si fa riferimento a quanto statuito dall'art.17 D.Lgs n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art.18 D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, i soci volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 29

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 30

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali
- d) registro volontari.

I libri di cui alle lettere a), b) e d) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni dal diniego.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 32

(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ART. 33

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Segretario

filice m...

Il Presidente

Giuseppe Maria B...


Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto
Atto registrato il 23/01/2023
al n° 65 Serie 3
L'Imposta di € 200,00
(di cui € per trascrizione)
è stata corrisposta, ai sensi del D. L. n°
N° 237/1997, in data 18/01/2023


Giuseppe De Padova

